

Emendamento 7

Modifica all'articolo 53: Consultazione popolare

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

1 bis. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o della metà dei componenti il Consiglio comunale, o dei Consigli di Quartiere, come definito dal regolamento.

3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.